

Data di pubblicazione: 23/11/2022

Nome allegato: 20221122_Determina autorizzazione spesa e

indizione gara_N° 250_da pubblicare.pdf

CIG: 9443830F0A (unico);

Nome procedura: Accordo Quadro di durata annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione regionale INPS per la Puglia.



INPS

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA DETERMINAZIONE n. 0980/250/2022 del 22/11/2022.

Oggetto: Appalto dei lavori di "Accordo Quadro annuale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione regionale Puglia".

Procedura negoziata ai sensi dell' articolo 36 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e successive modifiche e integrazioni, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell' articolo 36, comma 9-bis, del richiamato d.Lgs. n. 50/2016.

Autorizzazione alla spesa complessiva di **245.125,00 €**, così ripartita per titolo della spesa:

	PIANO DI SPESA				
#	Titolo della spesa	Capitolo/Voce di spesa	Importi (€)		
		5U1104016/01	46.750 <i>,</i> 00		
	Importo massimo dei lavori,	5U1104016/02	70.550,00	197.500,00	
1	inclusi Oneri della Sicurezza	5U1104016/04	55.250,00	197.500,00	
		5U1104016/12	24.950,00		
	Oneri fiscali al 22%	5U1104016/01	10.285,00		
2		5U1104016/02	15.521,00	43.450,00	
_		5U1104016/04	12.155,00	45.450,00	
		5U1104016/12	5.489,00		
	Incentivo <i>ex</i> art. 113 del Codice	5U1104016/01	935,00		
3		5U1104016/02	1.411,00	3.950,00	
3		5U1104016/04	1.105,00	3.950,00	
		5U1104016/12	499,00		
4	Contributo obbligatorio ANAC	5U1208005/06	225,00	225,00	
5	TOTALE:		245.125,00	245.125,00	

Esercizio finanziario: 2022. Codice CIG: 9443830F0A.

Codice intervento: PTL2022-01-PUG-0014.

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

Il Direttore regionale per la Puglia:



VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. recante "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro";

VISTO il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. Recante "*Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza*";

VISTO il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii. di emanazione del "*Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici*" di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed -in particolare- l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

visto il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18 maggio 2005, per le parti non in contrasto con il vigente quadro legislativo, normativo e regolamentare;

visto il "Regolamento di Organizzazione" dell'Istituto adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016 come modificato, da ultimo, con Deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

VISTO l' "Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps" adottato con Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25.10.2019 come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

VISTOil decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 166 assunta in data 11 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giulio Blandamura dell'incarico di Direttore regionale per la Puglia, avente durata quadriennale con decorrenza dal 16 dicembre 2019;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º giugno 2022 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;



VISTO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Istituto per il triennio 2022÷2024, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Deliberazione n. 9 assunta nella seduta del 4 agosto 2022 (di seguito, il «PTPCT2022»);

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, il «Codice»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" riferito al previgente decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice (di seguito, il «Regolamento»);

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" (di seguito, rispettivamente, il «MIT» ed il «dM DL/DEC»);

VISTO

il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice Privacy»);

VISTO

il decreto Legislativo 9 aprile 2008, nº 81 e ss.mm.ii. recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito, il «TUSL»);

VISTO

il decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito -con modificazioni-dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che all'art. 19, comma 3, ha disposto la soppressione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di cui al decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) ed il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità Nazionale AntiCorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito l'«ANAC»);

VISTO

il Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori, in base al quale per l'anno 2022 la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto di lavori è fissata nell'importo di 5.382.000,00 €;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 4 (di seguito, le «LG4»), di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate -in ultimo- in data 10 luglio 2019 con Deliberazione n. 636, che dettano prescrizioni in ordine alle procedure di scelta del contraente per



l'affidamento di contratti di appalto aventi importo <u>inferiore</u> alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO

il decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019 e convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che all'art. 1, comma 3, prescrive che «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;

VISTO

il decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modificazione- dalla Legge 17 luglio 2020, n 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19" (cosiddetto «DECRETO RILANCIO»), pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, Serie Generale n. 28, ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

VISTO

il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che -all'art. 1, comma 2 lettera b)-modifica in parte qua l'art. 63 del Codice per quanto attiene alle modalità di esperimento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in ragione dell'importo a base della procedura di gara;

VISTO

il decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazionidalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 rubricato "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in base al quale le norme acceleratrici di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), del richiamato d.-L. si applicano fino al 30 giugno 2023;

VISTO

il decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito -con modificazionidalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", che all'art. 26 dispone l'adozione di prezziari aggiornati per la determinazione del prezzo dell'appalto;

VISTO

l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che -a decorrere dal 18 ottobre 2018- le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo -svolte dalle Stazioni Appaltanti- siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dall'art. 52;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 15 del 10 dicembre 2021, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi



di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2022, al quale è collazionato -quale allegato tecnico- il Programma Triennale dei Lavori 2022÷2024 (di seguito, il «PTL2022»);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 130, assunta in data 1º luglio 2021, recante l'adozione della sezione del PTL2022 di competenza di guesta Direzione regionale e del connesso Elenco Annuale dei Lavori relativo alla prima annualità (di seguito, l'«EAL2022»);

PRESO ATTO che nell'EAL2022 è stata inserita la procedura volta all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, individuata con il codice n. PTL2022-01-PUG-0014, appostata sui capitoli di spesa 5U1104016/01-02-04-12 a valere sulle risorse finanziarie assegnate a questa Direzione regionale per l'esercizio finanziario 2022;

VISTA

la relazione -assunta al prot. n. 0980.10/10/2022.0013016U- con la quale il Coordinamento tecnico-edilizio regionale di questa Direzione (di seguito, il «CTR») ha trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa, proponendo l'esperimento di una procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'«Accordo Quadro annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione regionale Puglia»;

PRESO ATTO che la finalità dell'appalto, secondo quanto rappresentato dal CTR, è di mantenere un adequato grado di manutenzione e di sicurezza degli ambienti di lavoro, anche al fine di evitare condizioni di degrado che possano risultare pregiudizievoli del valore patrimoniale dei singoli cespiti;

RAVVISATA

pertanto la necessità di attivare idonee procedure di scelta del contraente per garantire l'esecuzione dei lavori in parola;

VISTO

l'art. 31 del Codice, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, il «RUP»), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica Amministrazione ed in possesso di specifiche competenze professionali adequate in relazione ai compiti per cui è nominato;

CONSIDERATO che il comma 6 del sopracitato art. 31 prescrive che per l'affidamento di contratti di lavori e di servizi professionali attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico in possesso di specifiche competenze professionali;

VISTE

le Linee Guida n. 3 (di seguito, le «LG3») emanate dall'ANAC con propria Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017, con le quali sono stati ulteriormente specificati i requisiti professionali che il RUP deve possedere per l'affidamento di appalti e concessioni;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/208/2022 assunta in data 11 ottobre 2022, con la quale l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è stato conferito all'Ing. Nicola Borraccia, professionista in servizio presso il CTR di questa Direzione, per il quale è stato preventivamente e positivamente accertato il pieno possesso dei requisiti



richiesti dall'art. 31 del Codice nonché l'assenza di condizioni di incompatibilità ovvero di inconferibilità dell'incarico de quo;

PRESO ATTO che i lavori da eseguire nell'ambito dell'«Accordo Quadro annuale per l' esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione regionale Puglia» ineriscono ad opere di natura edile finalizzate alla corretta manutenzione degli immobili di competenza di questa Direzione regionale;

RITENUTO

che per il presente appalto non risulta applicabile l'art. 50 del Codice, atteso che l'intervento de quo non è connotato da caratteristiche di "alta intensità di manodopera" né si è in presenza di un precedente appalto in relazione al quale è necessario promuovere la stabilità occupazionale mediante l'inserimento della cosiddetta «clausola sociale» nel Contratto da affidare:

DATO ATTO

con riferimento al punto 1.5 delle richiamate LG4 che il presente appalto non comporta un "interesse transfrontaliero", in quanto:

- l'importo dell'appalto è notevolmente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- l'ubicazione del luogo di esecuzione dei lavori non è in diretta connessione geografica con il confine di Stato;
- la natura delle lavorazioni da eseguire non richiede specializzazioni particolari in possesso di OOEE ubicati in altri Stati dell'Unione;
- in relazione alle procedure di scelta del contraente precedentemente esperite con le medesime modalità non sono pervenute denunce presentate da OOEE ubicati in altri Stati dell'Unione in ordine a possibili presunte violazioni del diritto eurounitario;

CONSIDERATO che nella precitata relazione il CTR ha proposto di non suddividere l'appalto in più lotti territoriali, anche alla luce delle pregresse esperienze, in quanto una suddivisione delle prestazioni in lotti geografici potrebbe compromettere il primario obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell' Istituto per l'assolvimento del quale è necessario lo svolgimento di attività non eccessivamente frazionate, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed uniformità nell'erogazione delle prestazioni;

TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, l'ambito dimensionale come sopra definito risulta comunque idoneo a garantire l'ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli artt. 30 e 51 del Codice in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

ATTESO

che la durata di validità del Contratto Normativo che disciplinerà l'Accordo Quadro è fissata in 365 (diconsi tre cento sessanta cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Generale dei lavori;

PRESO ATTO che l'importo netto a base di gara -come stimato dal CTR- ammonta a 197.500,00 € (diconsi cento novanta sette mila cinque cento euro/zero centesimi) di cui presumibilmente 190.000,00 € (diconsi cento novanta mila euro/zero centesimi) per lavori e 7.500,00 € (diconsi sette mila cinque cento euro/zero centesimi) per Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso, cui sommare l'importo di 43.450,00



€ (diconsi quaranta tre mila quattro cento cinquanta euro/zero centesimi) a titolo di oneri fiscali all'aliquota ordinaria del 22%;

DATO ATTO

che, per la determinazione del costo complessivo dei lavori, in ottemperanza all'art. 26 del d.-L. n. 50/2022 sopra citato il CTR ha utilizzato il Prezziario della Regione Puglia, edizione 1° semestre 2022;

VISTA

la Determinazione Commissariale n. 88 assunta in data 3 maggio 2010, che stabilisce i limiti di spesa devoluti alla competenza del Direttore regionale in relazione alla tipologia ed alla natura della spesa;

RILEVATO

che la spesa complessiva, come sopra definita, rientra nel limite di spesa devoluto alla competenza del Direttore regionale, come individuato dalla precitata Determinazione n. 88;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi la Stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi presuntivi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

RILEVATO

che in caso di Accordo Quadro di lavori manutentivi non è possibile predeterminare l'esatta tipologia degli interventi che si renderà necessario eseguire e che -conseguentemente- non è possibile individuare a priori i costi della manodopera, ragion per cui è stata ipotizzata una incidenza forfettaria del 3% (diconsi tre centesimi virgola zero ogni cento) applicata all'importo dei lavori per quanto attiene i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed una pari forfettaria incidenza del 40% (diconsi quaranta centesimi virgola zero ogni cento) applicata all'importo dei lavori per quanto attiene al costo della manodopera;

RILEVATO

che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CTR, la categoria prevalente delle opere da eseguire è individuata nella categoria di opere generali OG1 per cui gli Operatori Economici partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione in corso di validità (di seguito, la «attestazione SOA»), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti -ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell'art. 61 del Regolamento- il valido possesso del requisito di qualificazione per la categoria generale OG1 in classifica II;

VISTO

l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni bandite da CONSIP;

VISTO

l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito -con modificazioni- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla



stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione":

VISTO

l'art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a sequito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

VISTO

l'articolo 36, comma 6 ultimo periodo, del Codice, in virtù del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, il «MEPA»);

DATO ATTO

pertanto, che sul MEPA si può affidare un contratto a mezzo di Ordine Diretto di Acquisto (di seguito, l'«OdA»), Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») ovvero Trattativa Diretta (di seguito, la «TD»);

CONSIDERATO che, alla data odierna, non risultano attive specifiche convenzioni CON-SIP aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;

CONSIDERATO altresì che il Contratto Normativo di appalto che si andrà a stipulare sarà sottoposto alla condizione risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto di affidamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. (cosiddetta «LEGGE DI STABILITÀ 2016»), gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP possono avere ad oggetto anche le "attività di manutenzione" e che CONSIP ha pubblicato sette bandi sul MEPA aventi ad oggetto lavori di manutenzione;

TENUTO CONTO che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente al MEPA per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n. 4233 della (allora così denominata) Direzione centrale Risorse strumentali ha precisato che "Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare il MEPA ed indicare nelle proprie determinazioni l'utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da CONSIP";

VERIFICATO che i lavori di cui alla categoria prevalente di opere generali OG1 risultano presenti sul MEPA e che -pertanto- si procederà all'affidamento del contratto normativo di appalto mediante tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e -più in particolare- mediante RdO, in ragione del valore dell'affidamento da effettuare;



ATTESO

che, trattandosi di affidamento di importo -valutato al netto dell'I.V.A.superiore a 150.000,00 € ed inferiore ad 1.000.000,00 €, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c), del Codice è possibile attivare una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (diconsi dieci) OOEE in possesso dei requisiti di qualificazione;

CONSIDERATO che per la suddetta procedura il CTR ha proposto comunque di estendere l'invito ad almeno 20 (diconsi venti) OOEE individuati tramite una preliminare ricerca di mercato, selezionando gli OOEE in base al possesso dell'attestazione SOA nella categoria di opere generali OG1 in classifica II ovvero superiore;

VISTO

il punto 3.6 delle LG4 in base al quale "Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/209/2022 assunta in data 11 ottobre 2022, con la quale è stata autorizzata la preliminare ricerca di mercato mediante idoneo Avviso Pubblico al fine di conseguire le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata da esperire sulla piattaforma MEPA, nel quale in particolare:

- > sono stati fissati i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:
- > sono stati specificati gli obbligatori requisiti di qualificazione per l'ammissione alla successiva fase;
- > è stato individuato il requisito tecnico opzionale il cui possesso consente l'ammissione diretta dell'OE alla successiva fase;
- > sono state fissate le modalità del sorteggio degli OOEE che non sono in possesso del requisito tecnico opzionale;

PRESO ATTO che, allo scopo di individuare gli OOEE da invitare alla successiva procedura negoziata, in data 12 ottobre 2022 è stato pubblicato sul profilo di committente -con nota prot. n. 0980.12/10/2022.0013146U- l'Avviso Pubblico;

GARANTITO in tal modo il pieno rispetto sostanziale dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

VERIFICATO che, all'esito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico, sono pervenute a questa Stazione Appaltante n. 75 (diconsi settanta cinque) manifestazioni di interesse;

ACQUISITI

i Verbali redatti in ottemperanza alla sopra citata Determinazione n. 209, così individuati:

- n. 1, acquisito al prot. n. 0980.10/11/2022.0014806U, recante i sequenti elenchi così articolati:
 - OOEE che hanno presentato manifestazioni di interesse;



- OOEE direttamente esclusi per inosservanza delle regole prescritte dall'Avviso Pubblico;
- OOEE che hanno ottemperato alle regole prescritte dall'Avviso Pubblico;
- OOEE in possesso del requisito tecnico opzionale;
- OOEE non in possesso del requisito tecnico opzionale da ammettere a sorteggio fino al raggiungimento del numero prefissato di OOEE da invitare a presentare offerta;
- n. 2, acquisito al prot. n. 0980.15/11/2022.0015024U, recante l'elenco degli OOEE che sono stati sorteggiati nonché l'elenco finale degli OOEE da ammettere alla successiva procedura negoziata da esperire su piattaforma MEPA:

VISTO

il comma 9-bis, introdotto all'art. 36 del Codice dal decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, in base al quale le Stazioni Appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice;

DATO ATTO

che, in ragione dell'importo netto a base d'asta del Contratto Normativo da affidare, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, pertanto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice;

ATTESO

che le LG3 prevedono che, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la Stazione Appaltante indica nel Bando di Gara se la verifica di congruità delle offerte sia rimessa direttamente al RUP ovvero se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, ovvero di una commissione nominata ad hoc;

RITENUTO

che, per la presente procedura di scelta del contraente, la verifica di congruità delle offerte può essere rimessa direttamente al RUP incaricato, trattandosi di lavori non caratterizzati da particolare complessità e che rientrano nella specifica competenza professionale coerente con il titolo di studio posseduto, anche alla luce della circostanza che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel minor prezzo senza alcuna attività di valutazione discrezionale;

VISTO

l'art. 47, comma 1-bis, del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone la costituzione un fondo denominato «Fondo salva-opere», istituito presso il MIT;

VISTO

il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 16 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 24) e convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, Supplemento Ordinario n. 33);

VISTO

l'art. 2, comma 1 lettera a), del decreto MIT 12 novembre 2019, n. 144 che dispone -a cura di ciascuna Stazione Appaltante- il versamento del contributo pari allo 0,50% (dicesi zero centesimi virgola cinquanta ogni



cento) da applicare al ribasso d'asta conseguito all'esito della procedura di gara, da versare al «Fondo salva-opere» entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione;

RILEVATO

che l'obbligo di cui al precedente alinea si applica alle "gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00";

VISTA

la nota del MIT, di cui al prot. n. M.INF.EDIL.REGISTRO UFFI-CIALE.U.0006131.26-05-2021, che assoggetta al versamento del sopra citato contributo anche i contratti di appalto stipulati con lo strumento giuridico dell'Accordo Quadro;

PRESO ATTO che, in ragione dell'importo a base d'asta, la presente procedura non rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 47, comma 1-bis, del d.-L. n. 34/2019;

VISTO

l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in virtù del quale le Stazioni Appaltanti -ove ne ricorrano i presupposti- sono tenute ad acquisire il Codice Unico di Progetto (di seguito, il «CUP») sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, il «CIPE»);

DATO ATTO

che, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l'acquisizione del CUP;

VISTO

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii. in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire sul portale Internet di ANAC il Codice Identificativo della Gara (di seguito, il «CIG») ed a provvedere al pagamento del contributo in favore della stessa Autorità nella misura prevista per le Stazioni Appaltanti;

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nella stringa alfanumerica 9443830F0A nonché del codice gara CIG individuato nella stringa alfanumerica 8756315;

VISTA

la Deliberazione ANAC 21 dicembre 2021, n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per I'anno 2022";

PRESO ATTO che, in base alla sopra citata Deliberazione ANAC ed in ragione dell'importo netto a base d'asta, il contributo obbligatorio a carico dell'Istituto ammonta a 225,00 € (diconsi due cento venti cinque euro/zero centesimi), da imputare sul capitolo di spesa 5U1208005/06 per l'esercizio finanziario 2022 ancorché tale spesa rientri nella competenza centralizzata della DCRSCUA;

PRESO ATTO che, in base alla richiamata Deliberazione dell'ANAC, l'importo del contributo obbligatorio a carico degli OOEE, che intendano partecipare alla procedura di scelta del contraente, è fissato nella misura di 20,00 € (diconsi venti euro/zero centesimi), da versarsi con le modalità indicate sul sito dell'Autorità;

VISTO

l'art. 113, comma 2, del Codice, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni destinano ad un apposito Fondo risorse finanziarie in misura non



superiore al 2% (diconsi due centesimi virgola zero ogni cento), da modulare sull'importo posto a base di gara (comprensivo degli Oneri di Sicurezza ma al netto degli oneri fiscali), per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, nonché alle attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di uno specifico regolamento interno che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al Fondo ed i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

VISTA

la Deliberazione n. 123 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 luglio 2022, recante il "Regolamento per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2106 e per la disciplina delle modalità di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche" (di seguito, il «Regolamento n. 123»);

DATO ATTO

che, in ragione dell'importo netto a base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza, la somma da accantonare al Fondo di cui sopra corrisponde -in ragione dell'importo dell'intervento- a complessivi 3.950,00 € (diconsi tre mila nove cento cinquanta euro/zero centesimi), da imputare in misura proporzionale all'importo totale dei lavori appostati sui capitoli di spesa 5U1104016/01-02-04-12 per l'esercizio finanziario 2022 in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis del richiamato art. 113 del Codice;

RICHIAMATA a tal fine la propria Determinazione n. 0980/210/2022 assunta in data 11 ottobre 2022, recante il conferimento degli incarichi professionali ed operativi di supporto ai fini dell'applicazione del Regolamento n. 123, che qui si dà per integralmente riportata;

CONSIDERATO conclusivamente, che si rende necessario autorizzare una spesa complessiva pari a 245.125,00 € (diconsi due cento quaranta cinque mila cento venti cinque euro/zero centesimi), come meglio dettagliatamente indicata nel sottostante prospetto:

	PIANO DI SPESA				
#	Titolo della spesa	Capitolo/Voce di spesa	Importi (€)		
		5U1104016/01	46.750,00		
1	Importo massimo dei lavori,	5U1104016/02	70.550,00	197.500,00	
	inclusi Oneri della Sicurezza	5U1104016/04	55.250,00	197.500,00	
		5U1104016/12	24.950,00		
	Oneri fiscali al 22%	5U1104016/01	10.285,00		
2		5U1104016/02	15.521,00	43.450,00	
		5U1104016/04	12.155,00	45.450,00	
		5U1104016/12	5.489,00		
		5U1104016/01	935,00		
3	Incentivo <i>ex</i> art. 113 del Codice	5U1104016/02	1.411,00	3.950,00	
٦		5U1104016/04	1.105,00	3.950,00	
		5U1104016/12	499,00		
4	Contributo obbligatorio ANAC	5U1208005/06	225,00	225,00	
5	TOTALE:		245.125,00	245.125,00	



VERIFICATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente al corrente

esercizio finanziario, trova integrale capienza nel Bilancio di previsione

approvato in via definitiva dagli Organi dell'Istituto;

VISTO l'art. 1, comma 4, del precitato d.-L. n. 76/2020 in virtù del quale non è

richiesta la costituzione -da parte degli OOEE invitati alla procedura di

gara- della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice;

VISTO l'art. 29, comma 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione - con modificazioni- del decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha no-

vellato *in parte qua* le modalità di costituzione della garanzia provvisoria

e della garanzia definitiva;

VISTO l'art. 35, comma 18, del Codice in base al quale "Sul valore del contratto

di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effet-

tivo inizio della prestazione";

VISTO l'art. 207, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato

"Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici" convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che consente -fino al 31 dicembre 2021- di elevare l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del Codice fino al 30% (dicesi trenta centesimi virgola zero ogni cento/00), per ciascun Contratto Applicativo, del relativo importo contrattuale "compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni sin-

golo intervento a disposizione della stazione appaltante";

VISTA la Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

n. 0000112 in data 11 agosto 2020, inerente alla possibilità di esercitare la facoltà di incremento della misura percentuale dell'anticipazione contrattuale nei "limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per

ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante";

che in relazione alla tipologia dei lavori, alla loro ridotta complessità nonché alla durata di esecuzione degli stessi non sussistono particolari moti-

vazioni che ostino all'esercizio della precitata facoltà di incremento della

misura percentuale dell'anticipazione contrattuale;

VISTO l'art. 29, comma 1 lettere a) e b), del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n.

4 rubricato "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 che dispone fino al 31 dicembre 2023 l'obbligatorio incompante poi degumenti di gara iniziali, della elevacio di reconomici della contenimento de

bligatorio inserimento -nei documenti di gara iniziali- delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1 lettera a) primo pe-

riodo, del Codice;

VISTO l'art. 26, comma 1, del decreto-Legge 17 marzo 2022, n. 50 convertito -

con modificazioni- dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", che dispone l'adozione degli stati di avanzamento dei

lavori con riferimento a Prezziari ufficiali aggiornati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3;



DATO ATTO che gli atti di gara hanno recepito le novelle normative di cui alle Leggi

ed ai decreti tutti in precedenza indicati;

la Deliberazione ANAC n. 464 assunta in data 27 luglio 2022, in vigore dal 9 novembre 2022, che dispone l'effettuazione della verifica sul possesso dei requisiti di ordine sia generale sia speciale in capo agli OOEE tramite il nuovo sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (nel seguito, il «FVOE») in sostituzione del precedente sistema AVCPass di cui

alla Deliberazione n. 157/2016;

che, per gli appalti di lavori da affidare con lo strumento giuridico dell'Accordo Quadro di manutenzione, <u>non</u> si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6 lettera d), del Codice;

che, trattandosi di lavori di manutenzione, non è prevista l'emissione dell'Atto di Validazione da parte del RUP ma che questi è tenuto a procedere alla valutazione preventiva dei progetti posti a base di ciascun Contratto Applicativo a stipularsi;

che -ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera b), della citata Legge n. 120/2020- nella fase propedeutica della ricezione delle manifestazioni di interesse è stata prevista la obbligatorietà del sopralluogo -ancorché non assistito ma svolto autonomamente dal singolo OE- in ragione della circostanza che i lavori da eseguire sono caratterizzati da particolari requisiti tecnici, strutturali e prestazionali che richiedono una piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni operative con le quali l'OE rimasto aggiudicatario dovrà eseguire i lavori;

VISTO

l'art. 6, comma 1, del precitato d.-L. n. 76/2020 che -per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria- istituisce il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, il «CCT») al quale sono attribuite le funzioni e le competenze ivi delineate;

l'art. 6-quater del decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito - con modificazioni- dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che detta disposizioni in materia di costituzione -fino al 30 giugno 2023- del CCT nonché di funzioni e di compensi del CCT;

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 17 gennaio 2022, n. 12 rubricato "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico";

che l'art. 1.3.2 delle precitate Linee Guida del MIMS prevede -nel caso di appalti di importo <u>inferiore</u> alla soglia di rilevanza comunitaria- che la costituzione del CCT sia <u>facoltativa</u> "(...) nella fase antecedente l'affidamento (...) per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (...)";

che, in base all'oggetto del contratto di appalto da affidare ed alla natura dei lavori da eseguire, non emergono particolari motivazioni che possano indurre questa Stazione Appaltante a procedere alla costituzione del CCT;

VISTO

VISTO

RILEVATO

RITENUTO



CONDIVISA la proposta formulata dal Coordinatore Regionale Tecnico Edilizio, ivi

compresi gli atti di gara e quelli progettuali nonché il conferimento degli incarichi professionali e di supporto operativo al personale in forza al CTR;

VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito -

con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cosiddetto «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»), che consente -fino al 30 giugno 2023 e nel caso di un numero di offerte valide pari o superiore a 5 (diconsi cinque)- di procedere all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai

sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice;

VALUTATO che per la presente procedura di scelta del contraente è sufficiente la

costituzione di un Seggio di Gara cui devolvere le procedure di verifica delle offerte, atteso che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel minor prezzo sulla base dell'unico ribasso percentuale, senza alcuna

attività di natura valutativa delle offerte;

DATO ATTO che la costituzione del precitato Seggio di Gara sarà disposta con succes-

sivo provvedimento da assumere solo dopo l'avvenuto spirare del termine

perentorio per la presentazione delle offerte da parte degli OOEE;

VISTI gli schemi degli atti di gara allegati al presente provvedimento;

CONDIVISA la relazione predisposta dal CTR, che forma parte integrante del presente

provvedimento;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice in base al quale, prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti -in conformità ai propri ordinamenti- decretano ovvero determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli OOEE e delle modalità di presentazione delle offerte;

per tutto quanto sopra rappresentato

DETERMINA

- di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante del presento atto;
- di confermare l'interesse pubblico, l'urgenza e l'indifferibilità sottesi all'esecuzione dell'intervento di "Accordo Quadro annuale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione regionale Puglia";
- di dare altresì atto che la presente procedura di scelta del contraente non riveste "interesse transfrontaliero";
- di autorizzare -all'esito della verifica delle manifestazioni di interesse pervenute e del sorteggio effettuato tra gli OOEE non in possesso del requisito tecnico opzionale- l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del Codice, in modalità dematerializzata;
- di disporre che l'esperimento della procedura negoziata di cui sopra avvenga tramite specifica RdO sulla piattaforma di negoziazione MEPA di CONSIP S.p.A.;
- di approvare, conseguentemente, l'elenco degli OOEE da invitare alla procedura, come allegato al presente atto, selezionati fra quelli iscritti in MEPA nella categoria prevalente di opere generali OG1 in classifica II o superiore, in quanto in possesso del requisito tecnico opzionale ovvero selezionati all'esito del sorteggio;



- di assumere che, ai fini della scelta della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, trattandosi di lavori di importo pari o inferiore ad 2.000.000,00 €
- di approvare -a tal fine- tutti gli atti di gara, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP e dai progettisti, con relativi allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di autorizzare la spesa complessiva spesa complessiva pari a 245.125,00 € (diconsi due cento quaranta cinque mila cento venti cinque euro/zero centesimi), comprensiva di oneri fiscali, di accantonamento ai sensi dell'art. 113 del Codice nonché del contributo obbligatorio a favore di ANAC, come meglio dettagliatamente indicata nel sottostante prospetto:

PIANO DI SPESA				
#	Titolo della spesa	Capitolo/Voce di spesa	Importi (€)	
		5U1104016/01	46.750,00	
1	Importo massimo dei lavori,	5U1104016/02	70.550,00	197.500,00
1	inclusi Oneri della Sicurezza	5U1104016/04	55.250,00	197.500,00
		5U1104016/12	24.950,00	
	Oneri fiscali al 22%	5U1104016/01	10.285,00	
2		5U1104016/02	15.521,00	43.450,00
_		5U1104016/04	12.155,00	43.430,00
		5U1104016/12	5.489,00	
	Incentivo <i>ex</i> art. 113 del Codice	5U1104016/01	935,00	
3		5U1104016/02	1.411,00	3.950,00
3		5U1104016/04	1.105,00	3.950,00
		5U1104016/12	499,00	
4	Contributo obbligatorio ANAC	5U1208005/06	225,00	225,00
5	TOTALE:		245.125,00	245.125,00

- di autorizzare che -qualunque sia il ribasso percentuale offerto dall'OE rimasto aggiudicatario all'esito della procedura di gara- l'importo netto contrattuale del Contratto Normativo a base dell'Accordo Quadro sarà in ogni caso pari all'intero importo a disposizione per la quota parte dei lavori e -pertanto- pari a 197.500,00 € (diconsi cento novanta sette mila cinque cento euro/zero centesimi), oltre I.V.A.;
- di autorizzare l'impegno di spesa per l'accantonamento, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice e del Regolamento n. 123, dell'importo di 3.950,00 € (diconsi tre mila nove cento cinquanta euro/zero centesimi), da appostare sui capitoli/voci di spesa 5U1104016/01-02-04-12;
- di non procedere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, non sussistendone le necessarie condizioni;
- di approvare -anche ai fini dell'art. 113, comma 2, del Codice- la costituzione del Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche la cui composizione -di seguito brevemente riportata- è formalizzata in un separato provvedimento in specifica ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento n. 123:

•	A.1. Responsabile unico del procedimento:	Dott.Ing.	Nicola	Borraccia
•	B.1. Progettista generale e atti gara:	Dott.Ing.	Michele	Porcelli
•	B.4. Pianificazione finanziaria (*):	Dott.Ing.	Stefano	Castracane
•	B.5. Valutazione preventiva dei progetti:	Dott.Ing.	Nicola	Borraccia



•	B.6. Direzione Lavori, CSP e CSE:	Dott.Ing.	Michele	Porcelli
•	B.6. Direzione Lavori (BR/TA):	Geom.	Roberto	Perrotta
•	B.6. Direzione Lavori (BA/LE):	Geom.	Giuseppe	Rossetti
•	B.6. Direzione Lavori (BT/FG):	Geom.	Francesca	Vallarelli
•	D.1. Rapporti con ANAC e supporto RUP:	Dott.ssa	Elena Sofia	Macchia
•	D.2. Gestione economica contratto:	Sig.ra	Francesca	Taccogna
(*)	professionista in forza presso il CGTE			

- di procedere alla nomina del Seggio di Gara dopo l'avvenuto spirare del termine perentorio per la presentazione telematica delle offerte economiche, previa acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità rese da ciascun componente in ordine all'assenza di cause di incompatibilità ovvero di inconferibilità dell'incarico;
- di nominare l'Ing. Nicola Borraccia -in qualità di RUP incaricato per il presente intervento- e la Dott.ssa Elena Sofia Macchia quali soggetti abilitati alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante il FVOE ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Delibera ANAC n. 464/2022;
- di conferire infine mandato al RUP per i successivi incombenti di svolgimento della procedura, ivi inclusa la verifica di congruità delle offerte.

Il Direttore regionale Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)